

Consulta. Violati due parametri costituzionali: il principio di uguaglianza e quello che protegge la libertà di iniziativa economica

Sconti fiscali anche agli intermediari

Bocciata la sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine solo per le banche

Angelo Busani

■ L'imposta sostitutiva per i finanziamenti a medio-lungo termine (applicata, di regola, con l'aliquota dello 0,25% dell'importo erogato) può essere applicata anche a finanziamenti concessi da intermediari finanziari diversi dalle banche: è questo l'effetto della dichiarazione di incostituzionalità (pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 242 depositata ieri) dell'articolo 15 del Dpr 601/1973 nella parte in cui limita l'applicabilità dell'imposta sostitutiva ai finanziamenti a medio-lungo termine concessi dalle sole banche.

La dichiarazione di incostituzionalità è stata pronunciata per due ragioni: da un lato, perché la limitazione dell'agevolazione al solo credito bancario provoca una ingiustificata disparità di trattamento, contraria al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, tra i finanziamenti concessi dalle banche e quelli concessi da altri operatori del mercato finanziario; d'altro lato perché il beneficio concesso ai soli finanziamenti bancari provoca, a favore delle banche, una distorsione della concorrenza, con

ciò violando il principio di libertà di iniziativa economica tutelato nell'articolo 41 della Costituzione.

La questione affrontata dalla Consulta ha radici assai lontane. La negazione dell'agevolazione fiscale ai finanziamenti erogati da soggetti non bancari fu affermata ad esempio nella risoluzione n. 250466/1976 e poi ribadita nella risoluzione n. 310694/1990, nella

UNA LUNGA STORIA

Nel 1976 la prima risoluzione che ha negato l'estensione dell'agevolazione. Nel 2015 le sezioni unite della Cassazione hanno invocato la Consulta

nota n. IV-8-375 del 1994 del ministero delle Finanze (conseguente alle note del Tesoro n. 949656/40 del 1993 e n. 3464 del 1994). Successivamente, l'Amministrazione finanziaria ha ripetuto il medesimo concetto nelle risoluzioni 61/E del 2002, 5/T del 2003, 131/E del 2003 e 137/E del 2007.

Costante pure l'orientamento negativo della giurisprudenza, ove in una pluralità di casi si è ne-

gato l'accesso all'agevolazione per i finanziamenti erogati da soggetti del mercato finanziario diversi dalle banche: il principio è stato affermato, ad esempio, nelle sentenze della Commissione tributaria centrale 931/1982, 2638/1996, 3920/1998, 4327/2002 e 1954/2005 e nelle sentenze di Cassazione 6183/1984, 3454/1986 e 9 marzo 2011 n. 5570.

Un'inversione di tendenza pareva esser stata segnata dalla sentenza (seppur depositata due soli giorni dopo la citata sentenza 5570/2011) della Cassazione n. 5845 dell'11 marzo 2011, secondo la quale l'imposta sostitutiva si rendeva applicabile «alle operazioni poste in essere dai soggetti che rivestono la qualità di intermediari finanziari iscritti nello speciale elenco tenuto dalla Banca d'Italia, i quali esercitano, «in conformità a disposizioni legislative, statutarie od amministrative», l'attività di erogazione di finanziamenti o di prestazione di servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione» e ciò in quanto «nel contesto dell'attività di concessione di finanziamento, avente ad oggetto finanziamenti agevolati o gestioni di fondi pubblici,

il Testo unico bancario ha previsto la piena equiparazione tra banche ed intermediari finanziari». Il giudice di legittimità però ben presto è tornato (tra l'altro, con ordinanza e non con sentenza) nel solco del suo orientamento «tradizionale» con la decisione n. 6234 del 20 aprile 2012, ove è stato sancito che l'imposta sostitutiva non è applicabile «ad operazioni poste in essere da intermediari finanziari, che (...) non esercitano la funzione creditizia».

Il contrasto formatosi in sede di giurisprudenza di legittimità ha comportato la rimessione della questione alle Sezioni Unite, le quali (con l'ordinanza n. 1373 del 3 giugno 2015) hanno dunque rimesso gli atti alla Corte costituzionale ritenendo «rilevante e non manifestamente infondata» la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15 del Dpr 601/1973, «nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'agevolazione fiscale, prevista per i finanziamenti a medio o a lungo termine effettuati dalle banche, anche ai medesimi finanziamenti posti in essere da intermediari finanziari».

Quotidiano del
Fisco

24

CASSAZIONE

Società estinte, l'estensione dei tempi di riscossione non è retroattiva

di **Roberto Bianchi**

L'amministrazione finanziaria avrà a disposizione ben cinque anni per incassare le debenze dalle società cessate ma esclusivamente qualora l'istanza di cancellazione risulti depositata successivamente al 13 dicembre 2014 in quanto, la disciplina accolta nell'articolo 28 del Dlgs 175/2014, che ha esteso le tempistiche di recupero per le poste debitorie esigibili da parte dell'agenzia delle Entrate, non può essere considerata retroattiva e, di conseguenza, è in grado di



manifestare la sua efficacia esclusivamente qualora la procedura di cessazione risulti essere stata innescata successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo menzionato.

A questa conclusione è giunta la Corte di Cassazione attraverso l'ordinanza 20427/2017.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La versione integrale degli articoli si può trovare all'indirizzo:
quotidianofisco.ilsole24ore.com